

Milano, 26 luglio 2022

- Ai Presidenti delle Fism Provinciali della Lombardia
- Ai Consiglieri della Fism regionale della Lombardia
- Alle Scuole dell'Infanzia paritarie Fism della Lombardia
per il tramite delle Segreterie Provinciali

OGGETTO: NORME CHE DEFINISCONO I TITOLI DI ACCESSO AI DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI CHE OPERANO NEL SISTEMA INTEGRATO 0-6:

1. EDUCATORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA.
2. COORDINATORE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA.
3. INSEGNANTE DI SCUOLA DELL'INFANZIA.
4. COORDINATORE DI SCUOLA DELL'INFANZIA.

Alle Fism provinciali pervengono frequentemente richieste di chiarimento in merito ai **titoli di accesso alla professione di EDUCATORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA**, di **INSEGNANTE DI SCUOLE DELL'INFANZIA** e di **COORDINATORE**.

Abbiamo già avuto modo in passato di esprimere chiarimenti in merito, tuttavia, riteniamo utile fornire agli Enti gestori un quadro di riferimento normativo aggiornato, tenuto conto della nuova disciplina emanata dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta regionale n. XI/6443 del 31 maggio 2022 (pubblicata sul BURL n. 23, Serie ordinaria, del 6 giugno 2022), in ordine ai titoli che devono qualificare gli **"Operatori socio educativi nei servizi educativi per la prima infanzia" (0-3 anni) e nelle unità d'offerta sociale per minori e persone con disabilità**.

La presente nota, inoltre, approfondirà la disciplina transitoria in attinenza ai titoli di accesso riconosciuti validi dalla precedente normativa regionale e quella prevista dal [Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n° 65](#).

A completamento della complessiva regolamentazione da adottare in merito all'ammissibilità della professione di **"INSEGNANTE DI SCUOLA DELL'INFANZIA"** e quella di **"COORDINATORE DI SCUOLA DELL'INFANZIA"**, in questo documento verranno esplicate le disposizioni di legge inerenti in materia.

Attualmente la normativa di riferimento è desunta da:

- ♦ Deliberazione Giunta regionale della Lombardia n. XI/6443 del 31 maggio 2022 *"Indicazioni circa le figure professionali socioeducative che operano nelle unità d'offerta sociale"*;
- ♦ [Nota MIUR 14176 dell'8 agosto 2018](#) *"Chiarimenti titoli di accesso educatore servizi infanzia (DLgs 65/2017)"*;
- ♦ [DLgs. 13 aprile 2017, n. 65](#) *"Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni..."*;

ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI 6 ANNI		legge 107/2015 (art. 1, co. 181, lett. e)
Principi e finalità		decreto legislativo 65/2017 art. 1
Composizione	Nidi	decreto legislativo 65/2017 art. 2 co. 3 lett. a
	Sezioni Primavera	decreto legislativo 65/2017 art. 2 co. 3 lett. b
	Servizi integrativi	decreto legislativo 65/2017 art. 2 co. 3 lett. c
	Scuola dell'Infanzia	decreto legislativo 65/2017 art. 2 co. 5
Obiettivi		decreto legislativo 65/2017 art. 4

- ♦ DM 10 settembre 2010, n. 249 “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, ...”;
- ♦ DM 83 del 10 ottobre 2008 “Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica”;
- ♦ Circolare Regionale (Regione Lombardia) 18 ottobre 2005, n. 45 “Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia”;
- ♦ Decreto Interministeriale 10 marzo 1997 “Passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna”.

1. EDUCATORE DI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

NORMATIVA STATALE: DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65

Il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n° 65, cosiddetto “Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni”, definisce, fra l’altro, anche i titoli per diventare educatore di Nido d’infanzia. Lo fa però istituendo di fatto un sistema “ibrido”, in quanto questi titoli sono definiti in due articoli di legge distinti, che coprono sia i “nuovi” titoli necessari, sia i titoli idonei a tale lavoro già conseguiti entro la data di entrata in vigore del Decreto (31 maggio 2017) e prima ammessi in base alle leggi regionali.

A REGIME

A norma dell’**art. 4, comma 1, punto e)**: “*qualifica universitaria per essere educatore al Nido*” e del successivo **art. 14, comma 3**, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della

- laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione (nella classe L-19) a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o
- laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria “integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università”

Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di **educatore dei servizi per l'infanzia** i titoli ottenuti nell'ambito delle **specifiche normative regionali**, purché conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto. (31 maggio 2017).

Chiaramente, chi consegue un diploma di studio o altro titolo nell’intervallo tra il 31 maggio 2017 e la data di avvio dell’anno scolastico 2019/2020, per accedere alla professione di educatore nei servizi per l’infanzia (*a partire da settembre 2019, data di attivazione dei percorsi di laurea L-19*), è tenuto a iscriversi ad una Università per conseguire una delle due lauree previste dal DLgs 65/2017.

MIUR: AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0014176.08-08-2018

ATTUAZIONE ART. 14, DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017. TITOLI DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI EDUCATORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA.

Estratto: “... ai fini dell’accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia sia necessario il conseguimento della laurea nella classe L-19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM 85bis), integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU, da svolgersi presso le università.”

Al fine di gestire il passaggio tra il precedente regime - titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale - e quello previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017 – qualificazione universitaria specifica - il medesimo decreto legislativo stabilisce, all'articolo 14 comma 3:

- *che la nuova disciplina si applichi per gli accessi alla professione dall'anno scolastico 2019/2020^[1], con ciò facendo salvi gli accessi avvenuti in precedenza;*
- *che continuino ad avere validità i titoli, riconosciuti in precedenza validi dalla normativa regionale, conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo (31 maggio 2017^[2]). ...”*

Al Ministero dell'Istruzione sono pervenuti numerosi quesiti in merito alla posizione dei laureati e laureandi dei corsi di laurea della classe L - 19 nel **periodo compreso tra il 1° giugno 2017 e l'avvio dell'anno scolastico 2019/2020**, in merito alla necessità di frequentare il corso di specializzazione di 60 CFU definito con il DM 378/2018 – Tabella A.

Considerato che la disciplina transitoria indicata dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 65/2017 presenta un “vuoto temporale”, è stato richiesto un parere all'Ufficio legislativo del MIUR, che si è espresso nei termini che seguono.

*Poiché la disciplina transitoria delineata dall'articolo 14 del decreto legislativo 65/2017 creerebbe una soluzione di continuità nel passaggio dal sistema previgente al nuovo modello della laurea a indirizzo specifico, **non appare sostenibile il vuoto ordinamentale nella parte in cui si prevede la validità del titolo di laurea L - 19 o di altri titoli riconosciuti validi dalle normative regionali, entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo (31 maggio 2017).***

Parimenti tale interpretazione assicura il pari diritto dei titolari degli ulteriori titoli riconosciuti dalle normative regionali e il diritto all'educazione rispetto al rischio di compromessa effettività dei servizi educativi per mancanza di personale qualificato.

Pertanto, si fa presente che, fino all'attivazione dei percorsi di laurea L-19 ad indirizzo specifico, di cui alla Tabella B del decreto ministeriale n. 378/2018 e dei corsi di specializzazione per laureati in scienze della formazione primaria, di cui al medesimo decreto, continuano ad avere validità ai fini dell'accesso alla professione di educatore per i servizi educativi i titoli riconosciuti in precedenza validi dalle normative regionali (acquisiti entro il 31 maggio 2017^[3]).

Tali corsi di laurea L19 a indirizzo specifico per la prima infanzia sono stati attivati a partire dall'anno accademico 2019-2020.

IN SINTESI:

I TITOLI CHE RESTANO VALIDI SE CONSEGUITI PRIMA DELL'ATTIVAZIONE DEI PERCORSI PREVISTI DAL DM 378/18 DA PARTE DELLE UNIVERSITÀ SONO:

- ❖ La laurea della classe L-19 (senza ulteriori specificazioni).
- ❖ La laurea in Scienze della formazione primaria senza il corso di specializzazione.

TITOLI CHE RESTANO VALIDI SE CONSEGUITI ENTRO IL 31 MAGGIO 2017^[4]:

- ❖ I **titoli previsti dalle normative regionali** per l'accesso al profilo di educatore nei servizi per l'infanzia (0-3). Tali titoli restano validi solo nella Regione che li prevedeva e non in altre se non previsti dalla specifica norma regionale.

[1] Per la Lombardia ora modificato dalla DGR 6443/2022 in **2022/2023**

[2] Prorogata al **15 giugno 2020** dall'art. 101, c. 1, dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27

[3] Vedi nota n. 1

[4] Vedi nota n. 1

NORMATIVA REGIONALE – Regione Lombardia

DGR 31 maggio 2022 - n. XI/6443 Regione Lombardia: *“indicazioni circa le figure professionali socioeducative che operano nelle unità d’offerta sociale”.*

A fronte dell’evoluzione delle figure professionali e dei percorsi formativi curriculari, le indicazioni contenute nel documento aggiornano e superano le precisazioni fornite in precedenza con la DGR 9 marzo 2020 - n. XI/2929 di Regione Lombardia: *“estensione ed il progressivo consolidamento dei servizi di prima infanzia”* e la DGR 11 febbraio 2005, n. 20588 *“Definizione dei servizi minimi strutturali e organizzativi di organizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia”*.

Con riferimento ai **titoli di studio** per l’accesso ai posti di **operatore socioeducativo nei servizi per la prima infanzia** (asili nido, micronidi, centri prima infanzia e sezioni primavera) si ribadiscono le disposizioni emanate dal:

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 65:

- all’art. 4, comma 1, lett. e), la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l’infanzia, prevedendo il conseguimento della:
 - ◆ Laurea in Scienze dell’educazione e della Formazione nella classe L19 ad Indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia;
 - ◆ Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis) integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti Formativi universitari;
- all’art. 14, comma 3:
 - ◆ la nuova disciplina si applica per gli accessi alla professione a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, con ciò facendo salvi gli accessi avvenuti in precedenza;
 - ◆ continuano ad avere validità i titoli riconosciuti in precedenza, validi dalla normativa regionale conseguiti entro la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo (31 maggio 2017^[5]).

LA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 14176 DELL’8 AGOSTO 2018:

“Attuazione articolo 14, decreto legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia”, accompagna con specifiche informazioni, il passaggio dal sistema previgente, in merito ai titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale, al nuovo modello di Laurea ad indirizzo specifico previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017.

La medesima Circolare specifica la posizione dei laureati e laureandi dei corsi di laurea L-19 e Scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra il 1° giugno 2017 e l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020, data di attivazione dei percorsi di laurea L-19, stabilendo, ai fini dell’accesso alla professione, la validità dei titoli:

- riconosciuti validi dalla normativa regionale;
- conseguiti all’interno della classe L-19 pur in assenza dell’indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018;
- di laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (LM-85bis), pur in assenza dell’integrazione del corso di specializzazione.

^[5] Prorogata al 15 giugno 2020 dall’art. 101, c. 1, dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27

CON LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE LOMBARDA N. XI/6443 DEL 31 MAGGIO 2022:

Regione Lombardia ha preso atto che:

- i corsi di laurea attivati negli Atenei lombardi a partire dall'anno accademico 2019/2020, consentiranno di poter disporre del personale in possesso dei titoli previsti dal D. Lgs. 65/2017 non prima della conclusione dell'anno accademico 2021/2022;
- è necessario garantire il soddisfacimento da parte dei servizi educativi per la prima infanzia degli standard di personale previsti dalle disposizioni regionali e di garantire altresì un adeguato livello di risposta da parte della rete dei servizi ai bisogni di carattere socioeducativo delle famiglie;
- è fondamentale evitare che la possibile carenza di operatori rispondenti ai requisiti di legge possa influire sulla capacità di offerta dei servizi e sulla loro qualità, anche nel caso della formazione degli elenchi del personale per le sostituzioni.

Pertanto, anche i **titoli di studio riconosciuti dall'ordinamento italiano, indicati dalla normativa regionale possono continuare ad essere riconosciuti validi, ai fini dell'esercizio del ruolo di OPERATORE SOCIOEDUCATIVO NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA** all'interno dei nidi (con bambini di 3-36 mesi), delle sezioni primavera (24-36 mesi), dei servizi integrativi (spazi gioco 12-36 mesi, centri per bambini e famiglie, servizi in contesto domiciliare 3-36 mesi), ossia nelle strutture previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, se conseguiti entro l'anno scolastico/accademico 2021/2022:

OPERATORE SOCIOEDUCATIVO NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	• diploma di maturità magistrale/liceo sociopsicopedagogico; • diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; • diploma di dirigente di comunità; • diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di Comunità infantile; • operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia; • vigilatrice di infanzia; • puericultrice; • diploma tecnico dei servizi sociosanitari; • Laurea in scienze dell'educazione o della formazione classe L19; • Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche L24 – Laurea LM-51; • Laurea in Sociologia L40 – LM-88; • LM-50 Programmazione e Gestione dei servizi educativi; • LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; • LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education.
---	--

A DECORRERE DALL'ANNO EDUCATIVO 2022-2023:

Fatto salvo quanto sopra, il personale socioeducativo operante nei servizi educativi per l'infanzia (Asili Nido – Micronidi-Centri Prima Infanzia Sezioni Primavera), a decorrere dall'anno scolastico 2022-2023 **dovrà essere in possesso dei seguenti titoli di studio:**

- ❖ Laurea in Scienze dell'educazione e della Formazione nella classe L-19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;
- ❖ Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis) integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

2. COORDINATORE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

Quadro di sintesi dei titoli per l'accesso a Coordinatore nei servizi per la prima infanzia (0-3):

COORDINATORE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	Diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale: • LM-50 programmazione e gestione dei servizi educativi; • LM-57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; • LM-85 scienze pedagogiche o LM-93 teorie delle metodologie dell'e-learning e della media education; • L19 della laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche o sociologiche. Oppure possedere un'esperienza in servizio di almeno 5 anni ed essere in possesso di diploma attinente per il ruolo di operatore socioeducativo (D.G.R. 9 marzo 2020 - n. XI/2929). Il coordinatore deve essere indicato nell'elenco del personale e può svolgere anche attività di operatore socioeducativo, <u>nel caso in cui l'asilo nido sia parte di più plessi afferenti alla medesima direzione è possibile prevedere un solo coordinatore per asilo nido e scuola infanzia</u> (in tal caso il titolo abilitante deve essere quello previsto per il coordinamento di scuola dell'Infanzia [vedi paragrafo 4]).
--	---

Nel merito dell'esperienza in servizio, che può sostituire il titolo di laurea, si precisa che può essere stata maturata o in un nido/micronido o in servizio analogo (es. scuola materna) e deve essere documentata da certificati di servizio rilasciati dai datori di lavoro presso cui si è operato.

Fermo restando il rispetto dei requisiti di personale determinati per ogni tipologia d'offerta dalla DGR 20588/2005, si precisa che **la compresenza può essere garantita sia nei servizi pubblici che in quelli non profit, anche attraverso un operatore volontario anche privo del titolo specifico.**

Il personale volontario privo di titolo specifico non concorre alla determinazione dello standard.

UNITÀ D'OFFERTA SOCIALE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI E PERSONE CON DISABILITÀ (DGR N. 20762/2005, DGR N. 2857/2020, DGR N. 20763/2005, DGR N. 7433/2008, DGR N. 11496/2010, PSA1988/90 – D.C.R. N. IV/871 DEL 1987):

Regione Lombardia conferma innanzitutto che possono operare nelle unità d'offerta sociale le tipologie di operatori individuate nelle delibere di riferimento, che definiscono i requisiti di esercizio per ogni singola unità d'offerta.

“In considerazione dell'evoluzione della normativa di settore relativa alla definizione della figura dell'educatore professionale e dei pertinenti curricula formativi, fermo restando quanto già espressamente previsto nei singoli provvedimenti regionali, si precisa che il requisito di esercizio relativo al personale socioeducativo è da ritenersi soddisfatto attraverso il possesso dei seguenti titoli riconosciuti dall'ordinamento italiano:

- diploma di laurea triennale L19 (educatore professionale socio-pedagogico);
- qualifica di educatore professionale socio-pedagogico acquisita ai sensi dei commi 597 e 598 della L. 205/2017 così come modificata dall'art.1 comma 517 e 537 della L.145/2018;
- diploma di educatore ai sensi della l.r. 95/1980 (d.c.r. n. III/276 del 21 maggio 1981) e della d.c.r. n. IV/1269 del 28 febbraio 1989;
- diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2.

NORMATIVA STATALE**DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65**

Riguardo ai docenti della scuola dell'infanzia, la legge n. 62/2000 all'art.1, comma 5, lettera g), prescrive fra i requisiti posti per il riconoscimento della parità scolastica che il “**personale docente sia fornito di abilitazione**”; condizione questa che presuppone, ovviamente, il titolo di accesso per l'insegnamento.

Riguardo a quest'ultimo requisito, nella scuola dell'infanzia paritaria, **i titoli di studio validi per esercitare l'insegnamento sono i seguenti:**

TITOLI DI ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA (E PRIMARIA STATALE).**A1**

- Laurea in Scienze della Formazione Primaria – Indirizzo scuola dell'infanzia, sia di vecchio ordinamento (articolo 6, Legge 169 del 2008) sia di nuovo ordinamento (articolo 6 - Decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, ovvero:
- Diploma di Istituto Magistrale o di Scuola magistrale (solo scuola dell'Infanzia) o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 (Decreto Interministeriale 10 marzo 1997, art. 2).

Tutti gli altri diplomi o lauree al di fuori di quanto sopra evidenziato non sono ritenuti dal Ministero dell'Istruzione titoli abilitanti per l'insegnamento nella scuola dell'Infanzia.

La violazione di quanto sopra specificato determina in caso di ispezione ministeriale la revoca del decreto di parità secondo le disposizioni contenute nella legge 10 marzo 2000, n. 62.

Si ricorda che il diploma di Scienze per la formazione dell'infanzia e della preadolescenza (corso triennale) non è titolo valido per l'insegnamento;

TITOLI DI ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO PER SCUOLA DELL'INFANZIA, ANCHE PARITARIA:**A2**

- Laurea in Scienze della Formazione Primaria - Indirizzo scuola dell'Infanzia.
- Diploma Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (corso triennale di scuola secondaria di II° grado; diploma conseguito presso Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), conseguito entro l'a.s. 2001-2002. Gli ultimi titoli validi sono stati rilasciati entro l'a.s. 2001-2002, in quanto gli Istituti e le Scuole magistrali sono cessati completamente dall'anno scolastico successivo (dall'art. 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, attuato con D.I. 17 marzo 1997). È da precisare che, nonostante la vecchia denominazione, questo titolo non ha attualmente valore abilitante.
- Connesso al titolo di cui al punto precedente, è il diploma professionale di “Tecnico dei servizi sociali”, già Diploma di maturità professionale Assistente di comunità infantili, rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione di corso sperimentale progetto “Egeria” (sperimentazione avviata dal 1988/89 come quinquennio innestato su scuole magistrali triennali; il titolo di studio è comprensivo dell'Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio), purché conseguito entro l'a.s. 2001-2002.
- Diploma quadriennale di Istituto Magistrale purché conseguito entro l'a.s. 2001-2002.
- Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico, conseguito nell'ambito della sperimentazione di un quinquennio estensivo dell'Istituto Magistrale, avviata nel 1992-1993 (C.M. n. 27/91), purché conseguito entro il l'anno scolastico 2001-2002.

NON SONO VALIDI PER L'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, MA AI QUALI SI PUÒ RICORRERE IN ASSENZA DI DOCENTI AVENTE TITOLO ^[6].

In questo settore vengono riportati i titoli che, pur sembrando affini ai compiti delle insegnanti di scuola dell'infanzia o primaria, sono destinati ad altri tipi di insegnamento o di professione

A titolo di esempio:

- diploma di “Dirigente di comunità” (rilasciato al termine di un quinquennio ITAS);
- diploma tecnico-professionale di “Tecnico dei servizi sociali”, rilasciato da Istituti di istruzione professionale statali e paritari, ma non nell'ambito del progetto “Egeria”, oppure conseguiti dopo l'a.s. 2001/2002;
- il diploma di “Vigilatrice d'infanzia”,
- la laurea in Pedagogia,
- la laurea in Scienze dell'Educazione (che ha sostituito la laurea in Pedagogia),
- la laurea in Scienze della Formazione–Indirizzo Educatore professionale;
- la laurea in Psicologia;
- ...

NOTA:

Nell'impossibilità di trovare un docente abilitato, la scuola (previa verifica documentata), può ricorrere a personale con titoli affini.

In questo caso sarà cura della scuola:

- a) mettere agli atti il verbale che attesti l'avvenuta ricerca di personale in possesso di titolo abilitante;
- b) stipulare un contratto a tempo determinato con la docente in possesso di titolo non riconosciuto valido, specificando che il contratto si risolverà nel momento in cui la scuola troverà personale avete titolo.

^[6] Per l'a.s. 2022-2023 la legge 25 febbraio 2022, n. 15, art. 5, comma 3-quater, dispone che: *“Per garantire il regolare svolgimento delle attività, nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”*.

NORMATIVA STATALE**Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n 83.**

art. 6.7 Per il coordinamento delle attività educative e didattiche la scuola paritaria si avvale di personale con cittadinanza italiana o di paese membro dell'Unione Europea, munito di esperienza e competenza didattico-pedagogica adeguata.

“Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie il coordinatore didattico deve essere in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente ...”.

Deve possedere un titolo di studio di livello pari o superiore a quello previsto per poter insegnare nella scuola o nelle scuole in cui viene incaricato della funzione.

La funzione del coordinatore può essere svolta contestualmente all’insegnamento, anche da un docente della scuola paritaria, purché la medesima non abbia un numero superiore a quattro sezioni, diversamente l’incarico di coordinamento viene svolto senza attività di insegnamento (CCNL Fism 2016-2018).

Quella del coordinatore è una figura inevitabilmente presente in ogni scuola (nelle mono sezioni può coincidere con la docente di sezione), poiché la presenza - e le funzioni - di un coordinatore delle attività educative e didattiche costituisce uno dei requisiti previsti per il funzionamento della scuola e non può essere quindi lasciata alla mera disponibilità personale (D.M. n. 267/2007).

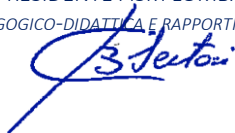
Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n 267.

Art. 1, c. 6 Con l'istanza di riconoscimento della parità il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare:

h) l'impegno ad utilizzare un coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente;

È auspicabile avvalersi di un coordinamento, che oltre al titolo di studio abbia al proprio merito un’adeguata pratica professionale, svolta nelle scuole per l'infanzia ovvero nei nidi dell’infanzia ovvero nella scuola primaria.

Giovanni Battista SERTORI
VICEPRESIDENTE FISM LOMBARDIA
AREA PEDAGOGICO-DIDATTICA E RAPPORTI CON U.S.R.



**IL PRESIDENTE DELLA FISM
REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Giampiero REDAELLI



Mario GAZZI
VICEPRESIDENTE FISM LOMBARDIA
AREA AMMINISTRATIVA E RAPPORTI CON R.L.

